FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 9 giugno 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.C. BAGNOLESE
(avverso decisioni merito gara di Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Bagnolese/Puteolana 1909 del 19.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 6.3.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

2) " F.C. BIANCO
(avverso la sanzione della squalifica fino al 26.2.2005 inflitta al calciatore Ferraro Pietro – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

3) " Sig. CONTI GLADIS
(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 6.9.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S.

4) " Sig. VATTERONI CARLO
(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 6.2.2008 con richiesta di preclusione - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

5) Reclamo Sig. LECHTHALER SERGIO (avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S.- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)		**RINVIATO,** alla riunione del 19.6.2003
6)	**" U.S. TAURISANO** (avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate da scontare nel campionato 2003/2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 42 del 22.5.2003)	**INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d C.G.S.,
7)	**" JUVENTUS CLUB ANDROMEDA** (avverso la dichiarazione d'inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)	**RIUNITI i nn. 7 e 10 e ACCOLTI,** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.
8)	**" PRESIDENTE della LND** (avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto dalla Pol. Bar La Notte Pignola in ordine alla sanzione dell'inibizione fino al 30.12.2004 inflitta al Sig. Vizzo Saverio – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.
9) Reclamo PRESIDENTE della LND (avverso la declaratoria d'inammissibilità del		**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per

		reclamo proposto dalla Pol. A.Z. Picerno alla Commissione Disciplinare in ordine alla squalifica fino al 31.3.2005 inflitta al calciatore Nardello Jordano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)	insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.
10)	**"**	**PRESIDENTE della LND** (avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto dalla Juventus Club Andromeda Tolve in ordine a sanzioni diverse – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)	**RIUNITO AL N. 7**
11)	**"**	**PRESIDENTE della LND** (avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto dall'U.S. Irsinese alla Commissione Disciplinare – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.
12)	**"**	**G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA** (avverso decisioni merito gara Piano Pizzeria Lucia/Liportese del 5.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 92 dell'8.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata
13)	**"**	**POL. GIAMPAOLI** (avverso la declaratoria d'inammissibilità per tardività del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in ordine alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e l'inibizione fino al 30.6.2004 inflitta al Sig. Bugari Massimo – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003)	**RESPINTO**
14)	**"**	**U.S. TORTORICI** (avverso decisioni merito gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla F.C. Nissa la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara a fianco indicata

15)	**“**	**PGS DON BOSCO ARDOR SALES** (avverso decisioni merito gara PGS Ardor Sales/Gravina del 9.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l’esame di merito
16)	**“**	**U.S. EMPEDOCLINA** (avverso decisioni merito gara Play-out Empedoclina/Acate del 10.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003)	**ACCOLTO,** annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata
17)	**“**	**A.S. TOSCANA SPORT** (avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla regolarità della gara Firenze Ovest/Toscana Sport del 4.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003)	**RESPINTO**
18)	**“**	**F.C. MATERA** (avverso decisioni merito gara play-off Matera/Mandria dell’1.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003)	**INAMMISSIBILE,** ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.

Roma 9 giugno 2003